

Richiamati i precedenti accordi siglati a livello regionale in tema di proroga dei contratti e percorsi di stabilizzazione.

Visto quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234 del 30/12/2021), più precisamente all'art. 1 comma 268 lett. b) e c).

Considerato che l'Assessorato Regionale alla salute e integrazione sociosanitaria e le Organizzazioni Sindacali Regionali del comparto e della dirigenza, condividono la necessità di proseguire nel percorso di potenziamento del Sistema Sanitario Regionale che, avendo come colonna portante il Servizio Pubblico, guardi sempre più alla prossimità della cura al cittadino e che implementi, oltre alle cure ospedaliere, anche un sistema di sanità territoriale sempre più diffuso e presente con personale strutturato e con rapporto di stabile su tutto il Servizio Sanitario Regionale.

A tal fine si ritiene importante sottoscrivere un accordo che preveda percorsi omogenei di stabilizzazione su tutte le Aziende del SSR, prevedendo anche percorsi di reinternalizzazione dei servizi sanitari e socio sanitari attualmente in appalto a soggetti terzi.

I percorsi di stabilizzazione avranno anche l'obiettivo di potenziare le attività territoriali e di implementare personale nelle nuove strutture previste nel PNRR M6.

Tutto ciò premesso l'Assessorato e le Organizzazioni Sindacali regionale del Comparto e della dirigenza, ritenendo prioritario investire sulle lavoratrici e sui lavoratori del Servizio, sottoscrivono il seguente

#### ACCORDO

1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 1 c. 268 let. b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234 l'Assessorato, per il tramite della Direzione Regionale, emanerà linee guida alle Aziende del SSR che prevedano percorsi omogenei su tutto il territorio della Regione Lazio affinché il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, possano essere stabilizzati secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Le Aziende del SSR pubblicheranno gli avvisi entro il 1 aprile 2022 per il personale che ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2021 e ulteriori avvisi successivamente al 30 giugno 2022 e, comunque, entro il 30 settembre per il personale che maturerà i requisiti entro il 30 giugno 2022.

3. Sulla base di tali avvisi ogni azienda redigerà le proprie graduatorie, specifiche per ogni profilo professionale, con il criterio dell'anzianità di servizio. In caso di parità avrà la precedenza il più anziano anagraficamente.
4. La graduatoria ha valenza solo per l'Azienda titolare della stessa e non è riconosciuto il diritto all'esercizio dell'opzione. Saranno, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prese in considerazione le richieste di mobilità tra le aziende del servizio sanitario regionale che hanno ad oggetto uno "scambio contestuale" tra i dipendenti di pari qualifica, che ne facessero richiesta per ragioni di carattere familiare e/o di avvicinamento al proprio domicilio.
5. Le aziende, in base al fabbisogno per i singoli profili professionali, attiveranno-rapporti di lavoro con il personale che al momento della stipula del contratto non abbia già instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel medesimo profilo con enti del SSN.
6. La Direzione regionale al fine di attivare le procedure di cui all'art 1 c. 268 lett. c) della L. 234/2021 procederà ad una ricognizione, dei servizi sanitari e socio sanitari attualmente esternalizzati, in regime di appalto. I dati derivanti da tale lavoro di ricognizione saranno trasmessi alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
7. La Regione, per il tramite delle Aziende, definirà entro il 30 settembre percorsi, biennali, di re-internalizzazione dei servizi attivando procedure concorsuali in cui sia garantita una riserva fino al massimo del 50%, come previsto dalla normativa, al personale che abbia i requisiti di cui all'art. 1 c. 268 lett. c) della L. 234/2021. Nei suddetti bandi, oltre alla predetta riserva, dovrà essere prevista la valorizzazione del servizio come da L.R. 4/2017.
8. Per il personale non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 c. 268 let. b) si attiveranno comunque le procedure di stabilizzazione previste all'art. 20 c. 1 e c. 2 del d.lgs. n. 75/2017 ove ne sussistano i requisiti. A tal fine, tutti i bandi di concorso che saranno emessi dovranno prevedere le riserve previste da tale norma e resta valido quanto precedentemente sottoscritto circa la necessità di prorogare tutti i contratti a tempo determinato attualmente in essere fino al 31 dicembre 2022.

Regione Lazio

Roma 18 febbraio 2022

OO.SS.

CISA  
 FACCILE ROMA LAZIO  
 FIAS  
 UIC FPL ROMA LAZIO  
 ANPO-ASCP TI  
 Giacomo Perini  
 Carlo Bernardini